



# CITTA' DI MESSINA

## ESTRATTO ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 8 settembre 2014 N. 26/e

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno Duemila quattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 12,04

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con avviso scritto

a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale con l'intervento dei Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. ABBATE Carlo	X	—	21. IANNELLO Pietro	—	X
2. ADAMO Pietro	—	X	22. INTERDONATO Antonino	—	X
3. AMADEO Pio	—	X	23. LA PAGLIA Rita	—	X
4. AMATA Elvira	—	X	24. LO PRESTI Antonina	X	—
5. BARRILE Emilia	X	—	25. MONDELLO Francesco	X	—
6. BURRASCANO Angelo	X	—	26. PAGANO Francesco	X	—
7. CANTALI Carlo	X	—	27. PARISI Pierluigi	X	—
8. CARDILE Claudio	X	—	28. PERRONE Maria	X	—
9. CARRERI Antonino	—	X	29. RISITANO Ivana	X	—
10. CONSOLO Andrea	—	X	30. RIZZO Mario	X	—
11. CONTESTABILE Simona	—	X	31. RUSSO Antonia	—	X
12. CRIFO' Giovanna	—	X	32. SANTALCO Giuseppe	X	—
13. CRISAFI Nicola	—	X	33. SCUDERI Nora	X	—
14. CUCINOTTA Nicola	—	X	34. SINDONI Donatella	X	—
15. DAVID Carmela	X	—	35. SORRENTI Santi	—	X
16. DAVID Paolo	—	X	36. SOTTILE Fabrizio	—	X
17. DE LEO Giuseppe	X	—	37. STURNIOLO Luigi	X	—
18. FARANDA Daniela	X	—	38. TRISCHITTA Giuseppe	X	—
19. FENECH Lucia	X	—	39. VACCARINO Benedetto	X	—
20. GIOVENI Libero	X	—	40. ZUCCARELLO Santi Daniele	—	X
			<b>Totale Presenti</b>	<u>23</u>	

Assume la Presidenza il Signor EMILIA BARRILE

Partecipano per l'Amministrazione Comunale ASSESSORE DANIELE IALAPPA,  
ASSESSORE ANTONIO MANTINEO

Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. GIOVANNI BRUNO, quindi il Seg. Gen. ANTONIO LE DONNE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n° 50 del 25/6/2014 ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che integra e modifica la lettera i del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48:

~~è munita~~

1- ~~-----~~ del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato;  
~~non è munita~~

~~è munita~~

2- ~~-----~~ del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria;  
~~non è munita~~

PRESO ATTO del parere favorevole/contrario espresso dalla IX Commissione Consiliare nella seduta del 28/8/2014;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, anche alla luce del parere reso dalla predetta Commissione Consiliare;

SENTITE le discussioni svolte in merito all'argomento posto all'o.d.g. da parte dei Consiglieri Comunali, così per come sono riportate nel processo verbale della seduta;

Con l'assistenza degli scrutatori: CANTALI - PARISI - RISITANO

PRESO ATTO:

che il Presidente richiama la precedente deliberazione n. 25/C del 05/09/2014, qui allegata per farne parte integrante, con la quale sono stati votati gli emendamenti contrassegnati dal n. 1 al n. 18, si procede con la votazione dei restanti emendamenti.

### Emendamento n. 19 – per appello nominale

Entrano: Adamo – Amadeo – Amata – P. David – Russo – Zuccarello

Esce: Vaccarino

Presenti: 27 - Votanti 22 - Favorevoli 4 - Contrari 18 - Astenuti 5

Respinto

### Sub-Emendamento al n. 20 – per appello nominale

Entra: Crifò

Escono: Burrascano -

Presenti: 27 - Votanti 23 – Favorevoli 21 – Contrari 2 - Astenuti 4

Accolto

### Emendamento n. 20 – per appello nominale

Entrano: Burrascano – La Paglia – Trischitta

Escono: Cantali – C. David – P. David – Lo Presti – Russo

Presenti : 25 – Votanti 22 – Favorevoli 21 – Contrari 1 – Astenuti 3

Accolto

Il Consigliere Cantali viene sostituito dal Consigliere Cardile nella sua qualità di scrutatore

**Emendamento n. 21 – per appello nominale**

**Entrano:** P. David – Lo Presti - Russo

**Esce:** Burrascano

**Presenti: 27 – Votanti 25 – Favorevoli 25 – Astenuti 2**

**Accolto**

**Emendamento n. 22 – per appello nominale**

**Escono:** Parisi – Zuccarello

**Presenti: 25 – Votanti 21 – Favorevoli 6 – Contrari 15 – Astenuti 4**

**Respinto**

Il Consigliere Parisi viene sostituito dal Consigliere De Leo nella sua qualità di scrutatore

**Emendamento n. 23 – per appello nominale**

**Entrano:** Contestabile – Parisi – Zuccarello

**Presenti: 28 – Votanti 27 – Favorevoli 27 Astenuti 1**

**Accolto**

**Emendamento n. 25 – per appello nominale**

**Entra:** Cantali

**Esce:** Risitano

**Presenti: 28 - Votanti 27 – Favorevoli 27 – Astenuti 1**

**Accolto**

**Emendamento n. 26 – per appello nominale**

**Esce:** Trischitta

**Presenti: 27 – Votanti 26 – Favorevoli 26 – Astenuti 1**

**Accolto**

**Emendamento n. 27 – per appello nominale**

**Entrano:** Risitano -Trischitta

**Presenti: 29 – Votanti 25 – Favorevoli 25 – Astenuti 4**

**Accolto**

**Emendamento n. 29 – per appello nominale**

**Presenti: 29 – Votanti 16 – Favorevoli 8 – Contrari 8 – Astenuti 13**

**Respinto**

**Emendamento n. 31 – per appello nominale**

**Escono:** La Paglia – Mondello – Scuderi – Trischitta

**Presenti: 25 – Votanti 21 – Favorevoli 6 – Contrari 15 – Astenuti 4**

**Respinto**

**Emendamento n. 33 – per appello nominale**

**Entra:** La Paglia – Scuderi – Trischitta

**Escono:** Adamo – Contestabile – Crifò

**Presenti: 25 – Votanti 24 – Favorevoli 24 – Astenuti 1**

**Accolto**

**Emendamento n. 35 – per appello nominale**

**Entrano:** Adamo – Mondello

**Presenti: 27 – Votanti 24 – Favorevoli 24 – Astenuti 3**

**Accolto**

**L'emendamento n. 36 è stato ritirato dal Consigliere proponente.**

Esaurita la votazione degli emendamenti si procede con la votazione, per appello nominale, della proposta di deliberazione, comprensiva degli emendamenti accolti anche nella precedente deliberazione n. 25 del 5/9/2014, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante:

**Votazione proposta di deliberazione**

**Presenti: 27 – Votanti 26 – Favorevoli 24 – Contrari 2 – Astenuti 1**

**Votazione immediata esecutività**

**Presenti: 27 – Votanti 25 – Contrari 2**

**D E L I B E R A**

- **Approvare** la proposta di deliberazione n. 50 del 25/6/2014, allegata e parte integrante del presente provvedimento, comprensiva degli emendamenti accolti, anche nella precedente deliberazione n. 25/C del 5/9/2014, qui allegate per farne parte integrante.

**2 – Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L. 44/1991.**



Emendamento  
n.° 19

CITTA' DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

RESPINTO

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: \_\_\_\_\_

Emendamento (1) ~~SOPPRESSIVO~~ MODIFICATIVO

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ART. 53, COMMA 2 :... SI APPLICANO (...) LETTERE b), c)...i)  
ELIMINARE d), e), f) ~~etc~~.

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori: \_\_\_\_\_

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	<u>4</u>
CONTRARI	<u>18</u>
ASTENUTI	<u>5</u>

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppessivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali:

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro. parere. CONTRARIO, IN QUANTO APPARE IN  
CONTRASTO CON IL D.LGS. 504/92

Data 4/9/2014

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali:

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro. parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE



Sub 19 20 <sup>20</sup>

COMUNE DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE AFFARI DI CONSIGLIO

Accolto

Emendamento della IX Commissione Consiliare.

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)" (PROP. N° 50 DEL 25.6.2014)

TESTO DELL'EMENDAMENTO

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N° 19  
CASSARE LA FRASE CHE VA DA " PER IL 2014 " FINO " L'INTRA  
ANNO " E AGGIUNGERE LA FRASE " L'EQUIPARAZIONE DI CUI  
SOPRA ACCORRE DALL'ANNO 2015 ".

Aggiuntivo -  Modificativo -  Sostitutivo -  Soppressivo

Data

Firma dei presentatori

[Signature]

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta del 26.08.2014)

FAVOREVOLE

Il Segretario della IX Commissione Consiliare

[Signature]

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

FAVOREVOLE

---

---

---

Data 25-07-2014

**IL DIRIGENTE**

---

**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

---



COMUNE DI MESSINA  
 SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO

6  
 20  
 Accolto

Emendamento della IX Commissione Consiliare.

" APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
 DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)" (PROP. N° 50 DEL 25.06.2014)

TESTO DELL'EMENDAMENTO

AGGIUNGERE ALL'ART. 7 IL SEGUENTE PUNTO 6:

VIENE EQUIPARATO ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE L'IMMOBILE DATO  
 IN USO GRATUITO AD UN PARENTE IN LINEA RETTA DI  
 PRIMO GRADO CHE LO UTILIZZA COME ABITAZIONE PRINCIPALE.  
 L'ESENZIONE PERÒ OPERA SOLFANDO SUI PRIMI SOGGETTI AI  
 RENDITA CATASTRALE, A MENO CHE IL NUCLEO FAMILIARE DEL  
 BENEFICIARIO NON ABBA UN ISEE NON SUPERIORE A 15000€.  
 PER IL 2014 L'EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEVI SOPRA VALERE

Soppressivo -  Modificativo -  Aggiuntivo. SOLO PER LA SECONDA RATA (SALDO), MENTRE  
 PER IL 2015 VALE PER L'INTERO ANNO.  
 IN CASO DI PIU' UNITA' IMMOBILIARI L'AGGIUSTAZIONE PUO' ESSERE APPLICATA AD UNA  
 SOLA UNITA' IMMOBILIARE.

Firma dei presentatori Claudio Carole Carlo Carole Michele

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta del 26.08.2014)

FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Segretario della IX Commissione Consiliare

Adomani

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere CONTRARIO, IN QUANTO L'IMPOSTA È DOVUTA PER ANNI SOLARI PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA ED AI MESI DI POSSESSO PROTRATTISI NELL'ANNO.

VISTO CHE È STATO APPROVATO IL SUB-ETENDAMENTO SI ESPRIME PARERE DAVVERAMENTE

Data 25/07/2014

IL DIRIGENTE

**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Data \_\_\_\_\_



21  
Acceto

**COMUNE DI MESSINA**  
SEGRETERIA GENERALE AFFARI DI CONSIGLIO

Emendamento della IX Commissione Consiliare.

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) " PROP. N° 50 del 25.6.2014

TESTO DELL'EMENDAMENTO

All'art. 8 "SOGGETTI PASSIVI" aggiungere il seguente comma:

- Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'art. 69 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 6/09/2005 n. 206 il versamento dell'imposta è effettuato da chi risulta il bene.

Soppressivo -  Modificativo -  Aggiuntivo

Data 17/07/14

Firma dei presentatori [Firma] \_\_\_\_\_

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta del 01/8/14)

CONTRARIO

Il Segretario della IX Commissione Consiliare

[Firma]

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità tecnica.**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

**FAVOREVOLE**

---

---

---

Data

17/07/2011

**IL DIRIGENTE**

---

**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità contabile**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

---

---

---

Data

**IL RAGIONIERE GENERALE**

---



22

RESPINTO

# CITTA' DI MESSINA

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: \_\_\_\_\_

Emendamento (1) AGGIUNTIVO

### TESTO DELL'EMENDAMENTO

Si propone all'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento  
imposte unica comunale e ante la disciplina in materia  
di Imposte Municipali proprie (IMU), Tasse Siniifinti (TASI) e  
tribute per i servizi individuali (TASI), la seguente aggiunta  
che fa la parola "ristrutturazione":  
"Se il fabbricato perenne, però, in stato di inabitabilità o inabitabilità  
di fatto ininterrotta oltre 24 mesi consecutivi, tale riduzione  
del 50% sulla base imponibile non è prevista".

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori: Luigi Amadio Roberto

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	6
CONTRARI	15
ASTENUTI	4

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro. parere. CONTRARIO, IN QUANTO LA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50%, NON PUÒ SOGGIACERE AD UN VINCOLO TEMPORALE.

Data 5/09/2012

**IL DIRIGENTE**  


**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro. parere \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



23

CITTA' DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO

Accolto

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC)

Emendamento (1)

\_\_\_ "Aggiuntivo" \_\_\_\_\_

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

\_ Aggiungere all'art. 19 (Presupposto) comma 1, dopo la parola **Tari** e prima della parola **è il possesso** il seguente periodo : "salvi i casi di esclusione di cui al successivo art.23".

In definitiva il primo comma dell'art. 23 sarebbe il seguente:

*"Presupposto della TARI, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art.23, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art.22."*

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori: [Signature] SINDACO

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	
CONTRARI	
ASTENUTI	

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

(1) Soppressivo - Modificativo Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. **I** della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità tecnica.**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere favorevole

---

---

---

Data 5/9/2013

**IL DIRIGENTE**



---

**IL RAGIONIERE GENERALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. **I** della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità contabile**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

\_\_\_\_\_



25  
Accorto

**COMUNE DI MESSINA**  
SEGRETERIA GENERALE AFFARI DI CONSIGLIO

Emendamento della IX Commissione Consiliare.

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PROP. N° 50 del 25.6.2014"

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

All'art. 25 "PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI VABANI-RIDUZIONI SUPERFICIE" aggiungere dopo la tabella il seguente comma n.3:

VEDI ALLEGATO

Soppressivo -  Modificativo -  Aggiuntivo

Data 17/07/2014

Firma dei presentatori [firma]

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta del 01/8/14)

CONTRARIO

Il Segretario della IX Commissione Consiliare

[firma]

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità tecnica.**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

Data 12/07/2023

**IL DIRIGENTE**  
\_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità contabile**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
\_\_\_\_\_

- 3 Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.



26

CITTA' DI MESSINA  
SEGRETARIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO

Accolto

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: ALL'ART. 31 " ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO" AGGIUNGERE IL SEGUENTE COMMA 6

Emendamento (1) AGGIUNTIVO

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

IN VIRTU' DELLE MODIFICHE APPORTATE AL DPR 158/88 DALL'ART. 1 COMMA 652 DELLA L. N. 147/2013 CHE CONSENTE DI VARIARE I COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE FINO AD UN MASSIMO DEL 50% DEL LIMITE MINIMO O MASSIMO. IL COMUNE ATTIVERA MECCANISMI DI PONDERAZIONE DEL TRIBUTO A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE PIU' NUMEROSE SEGNOTAMENTE I NUCLEI CON 4, 5, 6 O PIU' OCCUPATI.

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori: [Signature]  
[Signature] [Signature]

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

Voti	
FAVOREVOLI	
CONTRARI	
ASTENUTI	

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

(1) Aggiuntivo - Modificativo - Sostitutivo

SEGUONO PARERI

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità tecnica.**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere.

*favorevole*

Data 4/9/2013

**IL DIRIGENTE**

**IL RAGIONIERE GENERALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità contabile**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

27



**COMUNE DI MESSINA**  
SEGRETERIA GENERALE AFFARI DI CONSIGLIO

Accolto

Emendamento della IX. Commissione Consiliare.

"Approvazioni Reg. Comunali per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)". (prot. n. 50 del 5.6.2014).

TESTO DELL'EMENDAMENTO

AU'ART. 32 COMMA 3 LETTERA B AGGIUNGERE DOPO "IN ALTRA PROVINCIA" LE PAROLE "O ALL'ESTERO"

Aggiuntivo -  Modificativo -  Sostitutivo -  Soppressivo

Data

Firma dei presentatori

[Signature] [Signature]

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta GR. del 27.8.2014)

FAVOREVOLE.

Il Segretario della IX Commissione Consiliare

[Signature]

**IL DIRIGENTE**

*VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;*

*Per quanto concerne la regolarità tecnica.*

**ESPRIME**

*in ordine all'emendamento di cui retro, parere* **FAVOREVOLE**

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**



**IL RAGIONIERE GENERALE**

*VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;*

*Per quanto concerne la regolarità contabile*

**ESPRIME**

*in ordine all'emendamento di cui retro, parere* \_\_\_\_\_

---

---

---

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Data \_\_\_\_\_



CITTA' DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO

29

Respiato

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC)

Emendamento (1)

\_\_\_ "Aggiuntivo" \_\_\_\_\_

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

Aggiungere all'art 35 il comma 2 :

"Il Tributo è ridotto del 40% se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, non risulta essere svolto, oppure viene effettuato in grave violazione del regolamento del servizio di nettezza urbana, con riferimento alle distanze, alla capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, tale da non consentire all'utente di usufruire agevolmente del servizio stesso. Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue o reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

In particolare costituiscono ipotesi di grave violazione:

- la necessità, da parte dell'utente, di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di m. 1000;
- una periodicità di raccolta ritardata di almeno 4 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento di Servizio;
- una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori:

zucchetto

SINDACI

\_\_\_\_\_

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	
CONTRARI	
ASTENUTI	

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

(1) Soppresivo – Modificativo Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità tecnica.**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere CONTRARIO IN QUANTO LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO DEVE ESSERE CONTENUTA NELL'APPOSITO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, E INDIVIDUA UNA SITUAZIONE COMPLESSA CHE ABBI SOGNA DI ESSERE COMPROVATA E DOCUMENTATA DA PARTE DI AUTORITA' ESTERNE

Data 5/9/24

**IL DIRIGENTE**

[Firma]

**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità contabile**



**CITTA' DI MESSINA**  
**SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO**

31

Respinto

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC)

Emendamento (1)

\_\_\_ "Aggiuntivo" \_\_\_\_\_

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

**Aggiungere all'art 37 il punto e.:**

" Riduzione del 30% della quota fissa per le abitazioni occupate da un unico soggetto che ivi abbia la propria residenza anagrafica e che abbia un reddito ISEE non superiore ad € 5.000,00 "

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori: Zucchetto SINANI \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	
CONTRARI	
ASTENUTI	

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

(1) Soppresivo – Modificativo Aggiuntivo

**SEGUONO PARERI**

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità tecnica.**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere CONTRARIO IN QUANTO CONTRASTA CON IL  
COMMA 659 DELL'ART. 1 DELLA L. N. 147/2013, CHE INDIVIDUA TASSATIVAMENTE  
LE FATTISPECIE ALE QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE RIDUZIONI  
TARIFFARIE, FONDATE SU UNA MINORE ATTITUDINE A PRODURRE RIFIUTI.  
IL COSTO DI TALI BENEFICI SCARICA SULL'INTERA COLLETTIVITA' MEDIANTE  
REDISTRIBUZIONE ALL'INTERNO  
DELL'IMPIANTO TARIFFARIO

**IL DIRIGENTE**

Data 5/9/14

---

**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità contabile**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Accolto

22  
33

COMUNE DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE AFFARI DI CONSIGLIO

Emendamento della IX Commissione Consiliare.

PROPOSIZIONE DI DELIBERAZIONE "REGOLAMENTO IUC"

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

TESTO DELL'EMENDAMENTO (PROP. N° 50 DEL 25.6.2014)

AGGIUNGERE ALL'ART. 40 COMMA 1 IL SEGUENTE:  
PUNTO "G" PER I LOCALI E AREE UTILIZZATE DA  
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, AI SENSI  
DELLA LEGGE N° 383 ART. 23 DEL 12.2.2000,  
LIMITATAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI DI INVALIDI PER SERVIZIO  
E DEL LAVORO.

Soppressivo -  Modificativo -  Aggiuntivo

Data 23.7.2014

Firma dei presentatori Opolito (LIBERO GIOVENI)

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta del 28.08.2014)

FAVOREVOLE

Il Segretario della IX Commissione Consiliare  
Scaramone

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

FAVOREVOLE

Data 28-07-2014

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Accolto

35



**COMUNE DI MESSINA**  
SEGRETERIA GENERALE AFFARI DI CONSIGLIO

Emendamento della IX Commissione Consiliare.

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)" PROP. N° 50 del 25.6.2014

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

All'art. 48 "IMMOBILI SOBETTI AL TRIBUTO" - aggiungere alla fine del comma n. 1 dopo le parole "titolo", "e di come definiti ai fini IMU".

Al 3° comma dopo le parole "immobili" aggiungere il seguente esordio:  
VEDI ALLEGATO

Soppressivo -  Modificativo -  Aggiuntivo

Data 17/07/2014

Firma dei presentatori

[Signature]

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta del 8/8/2014)

CONFERMA

Il Segretario della IX Commissione Consiliare

[Signature]

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

**FAVORABILE**

---

---

---

Data

17/04/2013

**IL DIRIGENTE**

---

**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

---

---

---

Data

**IL RAGIONIERE GENERALE**

---

Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

- Sostituire il comma n. 5 con il seguente:

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

- Sostituire il comma n. 6 con il seguente:

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, nonché i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.



<b>CITTÀ DI MESSINA</b> Area Coordinamento Assessorato Tributarie
10 GIU. 2014
PROT. N. 5969

Prot. 140674

del 10.06.2014

Prot. inf. 151637

del 24/6/2014

## COMUNE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 50 DEL 25/6/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

PROPOSTA ISTRUITA DA: **DIPARTIMENTO ENTRATE TRIBUTARIE**

PROPONENTE: L'ASSESSORE AL BILANCIO **PROF. GUIDO SIGNORINO**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. n° 147 del 27.12.2013, che ha istituito l'imposta unica comunale, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI** i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della L. n° 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

**VALUTATA** l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

**VISTO** il comma 703 dell'art. 1 della L. n° 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTO** il comma 704 dell'art. 1 della L. n° 147/2013, che ha abrogato l'art. 14 del D.L. n° 201 del 12.12.2011, convertito, con modificazione, dalla L. n° 214 del 22.12.2011, istitutivo della TARES;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1994, richiamato con riferimento alla IUC del comma 702 dell'art. 1 della L. n° 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTA** la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Dipartimento Entrate Tributarie ed approvata dalla Giunta Municipale con delibera n° 346 del 13.05.2014; che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTI** i pareri, non vincolanti, espressi dalle circoscrizioni comunali;

**VISTA** la nota del Vice Segretario Generale, prot. n° 140292 del 9.06.2014, dalla quale si evince che, ai sensi degli art. 12 e 123 dello Statuto Comunale, alla proposta di delibera avente per oggetto "Preso d'atto dello schema di regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC)", non sono pervenute proposte od osservazioni;

**VISTO** l'art. 27 comma 8 della L. n° 448/2011, secondo cui:

- Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 2 bis della L. n° 68 del 2.05.2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31.07.2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali;

**VISTI:**

- l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Dipartimento Entrate Tributarie;
- l'allegato parere contabile positivo espresso dal responsabile del Dipartimento Servizi Finanziari;
- l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera B, numero 7 del D. Lgs. n° 267/2000;
- l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**Città di Messina**

AREA COORDINAMENTO ECONOMICO FINANZIARIA

Attestato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23/12/2009 n.30

M. 140674/14  
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

*[Handwritten signature]*

Il Responsabile del dipartimento spese

servizio Pareri  
IL DIRETTORE SEZ. Fin. ...A  
*[Handwritten signature]*  
D. Gaetano Cinturino

Il Ragioniere Generale

*[Handwritten signature]*

**Città di Messina**

Città di Messina

Attestato di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 13, della legge regionale 3/12/91, n.44

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

N° Prot:

5969/2014

Data:

10.06.2014

Il Responsabile del dipartimento spese  
Servizio Impieghi

*[Handwritten signature]*

Il Ragioniere Generale

*[Handwritten signature]*

SEBBER

Sign Ruff J



**COMUNE DI MESSINA**

**COLLEGIO DEI REVISORI**

<b>MUNICIPIO DI MESSINA</b> <b>PROTOCOLLO GENERALE</b>
25 GIU. 2014 3CR - PL - 40
N. 153260 / 17

MUNICIPIO DI MESSINA SEGRETARIA GENERALE
26 GIU 2014
ARRIVO

Al Signor  
Dirigente Dipartimento Entrate Tributarie  
del Comune di Messina  
**Dott. Romolo Dell'Acqua**

Al Signor  
Assessore al Bilancio  
del Comune di Messina  
**Prof. Guido Signorino**

Al Signor  
Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria  
del Comune di Messina  
**Dott. Antonio Cama**

→ Al Signor  
Segretario Generale del Comune di Messina  
**Dott. Antonio Le Donne**

Al Presidente del Consiglio Comunale  
del Comune di Messina  
**Sig.ra Emilia Barrile**

**Prot. n. 47/2014 Rev./U./ del 24.06.2014**

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di delibera prot. n. 140674 del 10.06.2014 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC)"

*Il Collegio,*

Vista la proposta di deliberazione prot. n. 140674 del 10.06.2014, istruita dal Dipartimento Entrate tributarie proponente l'Assessore al Bilancio prof Guido Signorino, concernente l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC)

Visto l'art. 1 co.639 della L. n.147 del 27.12.2013 ;

Visto l'art. 1 co.703 della L. 147 del 27.12.2013 ;

11

LAZIO	1000
1000	1000
1000	1000
1000	1000

LAZIO	1000
1000	1000
1000	1000
1000	1000

Visto l'art. 1 co.704 della L. 147 del 27.12.2013 che ha abrogato l'art.14 del D.L. 06.12.2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla L.22.12.2011 n. 214 ;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 53 della L. n. 388 del 23/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213 del 07/12/2012;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL);

Visto il parere tecnico del dirigente del dipartimento competente

Visto il parere di regolarità contabile del dirigente del dipartimento competente


Esprime il proprio parere *favorevole* all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica, così come proposto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Dario Zaccone

Dott. Giuseppe Zingales

Dott. Federico Basile



CITTA' DI MESSINA DIPARTIMENTO TRIBUTI
24 GIU 2014
Prot. n. 152656



## COMUNE DI MESSINA

### COLLEGIO DEI REVISORI

→ Al Signor  
Dirigente Dipartimento Entrate Tributarie  
del Comune di Messina  
**Dott. Romolo Dell'Acqua**

Al Signor  
Assessore al Bilancio  
del Comune di Messina  
**Prof. Guido Signorino**

Al Signor  
Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria  
del Comune di Messina  
**Dott. Antonio Cama**

Al Signor  
Segretario Generale del Comune di Messina  
**Dott. Antonio Le Donne**

Al Presidente del Consiglio Comunale  
del Comune di Messina  
**Sig.ra Emilia Barrile**

**Prot. n. 47/2014 Rev./U./ del 24.06.2014**

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di delibera prot. n. 140674 del 10.06.2014 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC)"

*Il Collegio,*

Vista la proposta di deliberazione prot. n. 140674 del 10.06.2014, istruita dal Dipartimento Entrate tributarie proponente l'Assessore al Bilancio prof Guido Signorino, concernente l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC)

Visto l'art. 1 co.639 della L. n.147 del 27.12.2013 ;

Visto l'art. 1 co.703 della L. 147 del 27.12.2013 ;

Visto l'art. 1 co.704 della L. 147 del 27.12.2013 che ha abrogato l'art.14 del D.L. 06.12.2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla L.22.12.2011 n. 214 ;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 53 della L. n. 388 del 23/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213 del 07/12/2012;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL);

Visto il parere tecnico del dirigente del dipartimento competente

Visto il parere di regolarità contabile del dirigente del dipartimento competente


Esprime il proprio parere *favorevole* all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica, così come proposto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Dario Zaccone

Dott. Giuseppe Zingales

Dott. Federico Basile





# Comune di Messina

Segreteria Generale

Prot. N° 140292  
del 9-6-2014

Al Sig. Dirigente

DIPARTIMENTO TRIBUTI

SEDE

**OGGETTO:** *Proposta di regolamento avente ad oggetto: "Presenza d'atto dello schema di regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC)".*

*Si comunica che, con riferimento al regolamento in oggetto indicato, pubblicato dal 28/5/2014 al 06/6/2014 - ai sensi degli artt. 12 e 123 dello Statuto Comunale - non sono pervenute a quest'Ufficio proposte od osservazioni.*

*Si invita, pertanto, a voler predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.*

 DIPARTIMENTO TRIBUTI
10 GIU. 2014
PRESA IN CARICO



IL V. SEGRETARIO GENERALE

*Dot. Giovanni Bruno*



**COMUNE DI MESSINA**  
AREA AMMINISTRATIVA  
**DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO**  
DECENTRAMENTO  
I CIRCOSCRIZIONE

Num. di Prot. Sez. **140612**

Messina, **10 GIU. 2014**

A nota n°..... del

---

**OGGETTO :Trasmissione delibera avente per oggetto : " Espressione parere regolamento IUC".**

---

**Cod. Fiscale 00080270838**

**AL DIRIGENTE IL DIPARTIMENTO  
ENTRATE TRIBUTARIE**

Si trasmette in allegato la delibera esitata da questo Consiglio relativa a  
quanto in oggetto.



Il presidente  
( Vincenzo MESSINA )

 <b>DIPARTIMENTO TRIBUTI</b>
<b>10 GIU. 2014</b>
<b>PRESA IN CARICO</b>

**COMUNE DI MESSINA****AREA AMMINISTRATIVA****DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO****DECENTRAMENTO****1° CIRCOSCRIZIONALE**

DELIBERA N° 14

Del 26 MAGGIO 2014

Prot. N° 140612

Del 10 GIU. 2014

OGGETTO:ESPRESSIONE PAREREREGOLAMENTO IUC**Delibera**

L'anno duemila quattordici il giorno 26

Del mese Maggio alle ore 16.00

Il consiglio della 1° Municipalità convocato ai sensi dell' art. 9 del nuovo Regolamento dei Consigli Circoscrizionali del Comune di Messina si riunito con il seguente intervento:

1. ALLONE Domenico	10. LEONARDO Giuseppe
2. CARDILE Giovanni	11. PANARELLO Matteo
3. CORRIERI Cristina	12. RIZZO Giuseppe
4. CROTTIGINI Mario	13. SCOPELLITI Giovanni
5. CULICI Giovanni	14.
6. DAINOTTA Carlo	15.
7. D' ANGELO Salvatore	16.
8. DE LUCA Francesco	17.
9. DE SALVO Pietro	18

IL SEGRETARIO

Giancarlo FORLESE

IL VICE PRESIDENTE

Francesco D'URSO

e così in numero di tredici

Presiede il Vice Presidente Francesco D'URSO

Assiste il segretario della Circoscrizione Giancarlo FORLESE

IL Presidente constatato il numero dei presenti dichiara valida ed aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DELLA I<sup>A</sup> CIRCOSCRIZIONE

**PREMESSO** che il Dipartimento Entrate Tributarie ha trasmesso alla I<sup>A</sup> Circoscrizione, con nota prot. n.121766 del 15 maggio 2014, la proposta di " Presa d'atto dello schema di Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica - I.U.C." già approvata dalla G.M. con provvedimento n. 346 del 13.05.14, per la espressione del parere di rito previsto dal Regolamento per il Decentramento;

**CONSIDERATO** che detto parere è stato richiesto con carattere d'urgenza, ai sensi dell'art. 12 c. 3 del regolamento per il Decentramento attesa la brevità dei tempi assegnati dal legislatore per l'approvazione del regolamento I.U.C.;

**ESAMINATO** il Regolamento in questione e ravvisate alcune discordanze per ciò che attiene alle delimitazioni ISTAT e agevolazioni connesse considerato che la città di Messina "zona parzialmente montana";

**RITENUTA** la nuova tassazione gravosa e notevolmente incidente sulla già precaria condizione economica dei cittadini sempre più vessati da doveri cui spesso non fanno da contraltare i diritti;

**VISTO** il Regolamento per il Decentramento

### DELIBERA

**ASTENERSI** dall'espressione del parere sul Regolamento I.U.C. poiché ritenuto incompleto in quanto non attuate le delimitazioni ISTAT e non previste quindi le agevolazioni connesse considerato che la città di Messina " Zona parzialmente montana".



FATTO 22/5/14

**COMUNE di MESSINA**  
AREA AMMINISTRATIVA  
**DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO**  
DECENTRAMENTO  
**II CIRCOSCRIZIONE**

Prot.n. 127681

Messina, li 22 MAG 2014

TRIBUTI
23 MAG. 2014
IN CARICO

Signor Dirigente Dipartimento Entrate Tributarie  
**Dott. Romolo DELL'ACQUA**  
Signor Dirigente Dipartimento Servizi al cittadino  
**Dott.ssa Letteria Santa POLLICINO**

E, p.c.

Signor Sindaco Comune di Messina  
**Prof. Renato ACCORINTI**  
Signor Segretario Generale  
**Dott. Antonio LE DONNE**

Loro Sedi

**Oggetto: Trasmissione Delibera n. 54/2014 del 21 maggio 2014 – "Rilascio parere su regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (UIC)"**

Si trasmette, in allegato, la delibera di cui all'oggetto.

Distinti saluti.



Il Presidente  
Antonino ZULLO



**COMUNE DI MESSINA**  
**AREA AMMINISTRATIVA**  
**DIPARTIMENTO SERVIZI AI CITTADINO**  
**DECENTRAMENTO**  
**II Circoscrizione**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**Delibera N.54 del 21 maggio 2014**

**Oggetto: Rilascio parere su regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (UIC).**

L'anno 2014 il giorno 21 del mese di Maggio nella sala delle adunanze consiliari della 2<sup>a</sup> Circoscrizione, previo invio notificato ai Sigg. Consiglieri con avviso a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della 2<sup>a</sup> Circoscrizione con l'intervento dei Consiglieri:

		Presente	Assente
<b>BALENA</b>	<b>Dario</b>		X
<b>BARTOLONE</b>	<b>Alessio</b>	X	
<b>CALABRO'</b>	<b>Fabio</b>	X	
<b>CARDIA</b>	<b>Antonino</b>	X	
<b>CARIOLO</b>	<b>Placido</b>		X
<b>CRIMI</b>	<b>Giuseppe</b>	X	
<b>D'ANGELO</b>	<b>Giuseppe</b>	X	
<b>GEMELLI</b>	<b>Orazio</b>	X	
<b>MASTRONARDO</b>	<b>Paolo</b>	X	
<b>MORTELLITI</b>	<b>Raimondo</b>	X	
<b>SANTORO</b>	<b>Rosario</b>	X	
<b>SCARPATI</b>	<b>Carmine</b>	X	
<b>SENTIMENTALE</b>	<b>Salvatore</b>		X
<b>SIRACUSANO</b>	<b>Davide</b>		X
<b>TERRANOVA</b>	<b>Giampiero</b>	X	
<b>VILLARI</b>	<b>Giuseppe</b>	X	

**Totali presenti n. 12**

**Presiede il Presidente Antonino Zullo**  
**Assiste il Segretario Francesco Abate**

**Delibera n. 54/2014 – “Rilascio parere su regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica (UIC)”**

Messina, lì 21 maggio 2014

Il Consiglio della 2<sup>a</sup> Circoscrizione

**PREMESSO**

Che tra le competenze delle Circoscrizioni nell’ambito delle funzioni consultive del vigente regolamento vi sono quelle relative al rilascio del parere sui regolamenti comunali

**PRESO ATTO**

Che il Dipartimento Entrate Tributarie con nota prot. n° 121766 del 15 maggio 2014 ha inviato richiesta di parere con carattere di estrema urgenza sulla proposta di presa d’atto dello schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC)

**RILEVATO**

Che si rende necessario intervenire sul regolamento al fine di rendere chiara e palese l’entità della riduzione applicata alle utenze domestiche (virtuose) che conferiscono direttamente alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo

Che rispetto all’imposta TASI andrebbe applicata la percentuale minima (10%) della forbice prevista (10 – 30) nei confronti degli inquilini al fine di tutelare le fasce deboli

**SENTITO**

Il parere favorevole della III Commissione Consiliare alla seguente deliberazione

**VISTI**

Il Regolamento del Decentramento (art. 12 comma 3) e lo Statuto del Comune di Messina

**CON VOTAZIONE SEGUENTE: FAVOREVOLI 10 CONTRARI 3**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sullo schema di Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC)

No. *Def*  
Attestada



~~AL PRESIDENTE~~  
*Almendra*



**COMUNE DI MESSINA**  
**III CIRCOSCRIZIONE**  
**Tel. 090/671521 Fax 090/671861**

**PROT. N. 138262**

**MESSINA - 5 GIU. 2014**

**AL DIRIGENTE**  
**DIPARTIMENTO ENTRATE TRIBUTARIE**  
**DOTT. ROMOLO DELL'ACQUA**

**AL DIRIGENTE**  
**DIP.TO SERVIZI AL CITTADINO**  
**DOTT.ssa Letteria Santa Pollicino**

**AL SEGRETARIO GENERALE**  
**COMUNE DI MESSINA**

**OGGETTO: Trasmissione Delibera.**

Si trasmette , in allegato, la Delibera N. 34 del 04 GIUGNO 2014,  
 adottata da questo Consiglio nella seduta del 04 Giugno 2014.



**IL SEGRETARIO**

PRESSAN CARRO 6 GIU. 2014 DIPARTIMENTO TRIBUTI
--



**COMUNE DIMESSINA**  
**CIRCOSCRIZIONE III°**  
**MUNICIPALITA'**

**DELIBERA N. 34**

**DEL 04 GIUGNO 2014**

**OGGETTO: PROPOSTA DI PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI  
 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
 COMUNALE UNICA (IUC) - PARERE EX ART. 12  
 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO**

L'anno 2014 il giorno 04 del mese di GIUGNO nella Sala delle adunanze Consiliari della suddetta Circoscrizione, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Circoscrizionale, con l'intervento dei Consiglieri:

	Pres.	Ass.
1. ALIOTTA ANDREA	<u>X</u>	-----
2. ARLOTTA NICOLA	<u>X</u>	-----
3. BARRESI MARIO	<u>X</u>	-----
4. BASILE GIUSEPPE	-----	<u>X</u>
5. BURRASCANO RAIMONDO	-----	<u>X</u>
6. CACCIO'ATO ALESSANDRO	-----	<u>X</u>
7. CUCE' NATALE	<u>X</u>	-----
8. CURRO' PASQUALE	<u>X</u>	-----
9. DI GIORGIO SANTINA	<u>X</u>	-----
10. IANNELLO GIUSEPPE	<u>X</u>	-----
11. INTERDONATO SANTI	<u>X</u>	-----
12. OTERI COSIMO	<u>X</u>	-----
13. SCIUTTERI ANTONINO	<u>X</u>	-----
14. SCUDERI ANTONINO	<u>X</u>	-----
15. SIGNORINO NUNZIO	<u>X</u>	-----
16. TRINO ANTONINO	<u>X</u>	-----
17. VENEZIANO GIOVANNI	<u>X</u>	-----

TOTALE PRESENTI n° 14

**Presiede il Presidente N. CUCE'**

**Partecipa il Segretario Circoscrizionale Dott. Placido Accolla.**

## IL CONSIGLIO DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE

**PREMESSO CHE** ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sul Decentramento, il Consiglio Circostrizionale deve esprimere un parere obbligatorio e non vincolante sulle materie elencate nello stesso articolo;

**CHE** con Deliberazione di Giunta Municipale n. 346 del 13.05.2014 è stata approvata la proposta di "PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)";

**CHE** con nota prot. 121766 del 15.05.2014 il Dipartimento Entrate Tributarie ha trasmesso la suddetta proposta per il parere di competenza di questo Consiglio Circostrizionale;

**CHE** nella suddetta nota è stato rappresentato il carattere di estrema urgenza stante i tempi brevi, assegnati dal legislatore, per l'approvazione del Regolamento de quo;

**CHE** ai sensi dell' art. 12 comma 3 del suddetto Regolamento sul Decentramento l'atto Deliberativo va adottato, d'urgenza, entro cinque giorni dal ricevimento;

**CONSIDERATO CHE** lo schema del suddetto Regolamento IUC disciplina la in un'unica imposta comunale la TASI, la TARI e l'IMU;

**RITENUTA** lacunosa la suddetta proposta di regolamento, soprattutto per carenze di argomentazioni in materia di raccolta differenziata;

**CHE** non sussistono i presupposti per approfondire i contenuti della proposta poiché si richiede in tempi troppo celeri il parere di competenza;


**VISTO** il Regolamento Comunale sul Decentramento;

**VISTO** lo Statuto Comunale;


### DELIBERA

1. **ESPRIMERE PARERE CONTRARIO** sulla proposta di "Presa d'Atto dello Schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC)" già approvata dalla Giunta Municipale con provvedimento n. 346 del 13.05.2014;

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



 DIPARTIMENTO TRIBUTI
10 GIU. 2014
PRESA IN CARICO



**COMUNE DI MESSINA**  
**AREA AMMINISTRATIVA**  
**DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO**  
**DECENTRAMENTO**  
**IV CIRCOSCRIZIONE- "CENTRO STORICO"**  
 Via dei Mille Is. 88 n.257 — 98123 Messina — tel. 090/2926017 fax 090/2923706

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

Prot. Inf. 140019

N° 38/2014

MESSINA

9 GIU. 2014

**OGGETTO: Astensione parere Regolamento IUC.**

L'anno Duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio.

Nella sala delle adunanze Consiliari della circoscrizione suddetta, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri

Con avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Circoscrizionale con l'intervento dei Consiglieri:

	SI	NO		SI	NO
1) BONFIGLIO SANTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9) GUANTA MAURIZIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) CALIRI PIETRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10) LAURO NICOLA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) CARUSO GIOVANBATTISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11) LOMBARDO RAFFAELLA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) COLETTA RENATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12) MANCUSO ALESSIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) DE PASQUALE FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13) MARCHETTI MARCO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) GERVAZI MARIA FERNANDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14) SMEDILE PLACIDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) GIANNETTO ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15) TRAVISANO DANIELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) GRASSO MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16) VITANZA ANTONINO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17) PALANO QUERO FRANCESCO- PRESIDENTE				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presidente: Francesco Palano Quero



Segretario: Anna Armelisso

**IL CONSIGLIO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE  
"CENTRO STORICO"**

**PREMESSO**

Che è pervenuta la richiesta di parere obbligatorio del Consiglio della IV Circoscrizione con nota prot. n°717 del 15/05/2014 inoltrata dal Dipartimento Entrate Tributarie, sul "Regolamento IUC";

**CONSIDERATO**

Che tale richiesta necessita del parere obbligatorio non vincolante della Circoscrizione;

**RITENUTO**

Esiguo il tempo a disposizione per esaminare la proposta di Regolamento in oggetto;

**VISTO**

Il Regolamento per il decentramento;

**Scrutatori: Coletta, Gervasi e Mancuso**


**Presenti 10,**

**Con la seguente votazione**


**Favorevoli 0, contrari 9 e astenuti 9.**

**DELIBERA**

- **Astenersi dall' esprimere parere sul Regolamento IUC.**

  
UFFICIO COMUNALE DI STATO CIVILE  
DIREZIONE SEZIONE AMMINISTRATIVA  
(Dot. ssa Anna Amalgasso)



  
COMUNE DI MESSINA  
Presidente IV Circoscrizione  
"Centro Storico"  
Francesco PALANO QUERO



**COMUNE DI MESSINA**  
**AREA AMMINISTRATIVA**  
**DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO**  
**DECENTRAMENTO**

**V MUNICIPALITA'-ANTONELLO DA MESSINA**

Via Appennini,1- Villa Lina - 98121 Messina - Tel. 090 364495 - 090 344105 Fax 090 43526

<http://www.circoscrizione035@comune.messina.it>

Prot. 136884 del 05/06/2014

**SEGRETERIA GENERALE**

**DIPARTIMENTO TRIBUTI**

*Al Dirigente*

*Dr. Romolo DELL'ACQUA*


**Oggetto:** Deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 13/05/2014 "Preso d'atto dello schema di regolamento per la disciplina dell'imposta Comunale Unica (IUC)" - Parere reso ai sensi dell'art.12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento.

*Si trasmette, in uno alla presente, la Deliberazione in oggetto specificata.*

 <b>DIPARTIMENTO TRIBUTI</b>
<b>05 GIU. 2014</b>
<b>PRESA IN CARICO</b>



*Il Segretario*  
*Dott.ssa Rita Gambino*



**Antonello da Messina**  
COMUNE DI MESSINA - V<sup>a</sup> CIRCOSCRIZIONE

DEPARTAMENTO TRIBUTI

03 GIU. 2014

INTESSA IN CARICO

## **Deliberazione del Consiglio n. 19 del 30 Maggio 2014**

**OGGETTO: Deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 13/05/2014 "Preso d'atto dello schema di regolamento per la disciplina dell'imposta Comunale Unica (IUC)" - Parere reso ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di Maggio, presso il Centro Civico della V Circoscrizione sito in Messina, rione Villa Lina, si è riunito il Consiglio della V Circoscrizione. Al momento della votazione della proposta di deliberazione in oggetto, sono presenti i seguenti Consiglieri:

		PRESENTE	ASSENTE
1	ALESSI Giuseppe	X	
2	ANASTASI Valerio	X	
3	BARBARO Carmelo Manuel	X	
4	BARBERA Paolo	X	
5	BUCALO Giovanni	X	
6	CANNISTRACI Giuseppe	X	
7	CAPILLO Angela	X	
8	CUTE' Giuseppe	X	
9	D'ALI' Giacomo	X	
10	FAMA Bernardo	X	
11	GIUBRONE Giuseppe	X	
12	LAIMO Franco Maria		X
13	MUCCIARDI Francesco	X	
14	PICCIOTTO Giuseppe	X	
15	SCOGNAMIGLIO Vincenzo	X	
16	TAVILLA Francesco	X	

Pertanto risultano presenti 15 Consiglieri su 16 che compongono il Consiglio Circoscrizionale.

Presiede la seduta Santino Morabito nella qualità di Presidente del Consiglio della V Circoscrizione.

Assiste alla seduta la Vice Segretaria della V Circoscrizione Sig.ra Maria Previti, che verbalizza.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Giuseppe Alessi, Angela Capillo e Giacomo D'Ali.

## IL CONSIGLIO DELLA V CIRCOSCRIZIONE

### PREMESSO

che, in data 15/05/2014 con nota prot. 121766 il Dipartimento Servizi al Cittadino ha trasmesso a questo Consiglio Circostrizionale la proposta di deliberazione della Giunta Municipale n. 346 del 13/05/2014 avente ad oggetto: " **Presa d'atto dello schema di regolamento per la disciplina dell'imposta Comunale Unica (IUC)**" per esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento

### CONSIDERATO

che la Giunta Comunale approvando con deliberazione n. 346/14 lo schema di "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC), ha inteso adeguare il Comune di Messina alle prescrizioni normative previste dall'art. 1, comma 639 della L. n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito l'imposta Unica comunale che si compone dell'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

### VISTO

lo Statuto Comunale;  
l'art. 12, comma 3, del Regolamento per il Decentramento  
il parere della II Commissione Consiliare della V circoscrizione, competente per materia;

### DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 13/05/2014 "Presa d'atto dello schema di regolamento per la disciplina dell'imposta Comunale Unica (IUC)".

### SOLLECITA

la Giunta Municipale a determinare con apposito Regolamento le articolazioni tariffarie relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e a disciplinare le riduzioni, esenzioni, e altre agevolazioni che rendano quanto più equo e proporzionale il tributo e favoriscano e promuovano comportamenti virtuosi da parte dei cittadini contribuenti.

### PROPONE

Alla Giunta Municipale, al fine di contrastare il diffuso fenomeno di evasione dei tributi locali e di conseguenza garantire una più equa distribuzione del carico tributario, di istituire degli Uffici decentrati per il monitoraggio dell'evasione dei tributi e di controllo per la riscossione presso le sedi Circostrizionali.

**Il Consiglio approva ad unanimità**

Il Segretario  
Maria Previti



Il Presidente  
Santino Morabito

05 GIU. 2014

IN CARICO

**MUNICIPIO DI MESSINA****ORGANISMO DI STAFF. -DECENTRAMENTO  
VI CIRCOSCRIZIONE****Via C. Pompea Ganzirri - 98165****Tel. 090393098 - Fax 090392482****Codice Fiscale 00080270838**

Protocollo n°

12 8205

Messina,

22 MAG. 2014

AT Dipartimento Entrate Tributarie  
Messina

Oggetto: Regolamento IUC

IN RIFERIMENTO ALLA VOSTRA NOTA N.121766 DEL 15/05/14 , PRESO IN CARICO  
IL 16/05/14, SENTITO IL DIBATTITO ILCONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE  
RIUNITOSI IN DATA 22/05/2014 ESPRIME PARERE SFAVOREVOLE AD UNANIMITA'  
DI VOTI , IN QUANTO NON E' STATO POSSIBILE VALUTARE IL DOCUMENTO VISTI I  
TEMPI TECNICI ALQUANTO ESIGUI E LA MANCANZA DI UN ESPERTO AL RAMO CHE  
ILLUSTRI TALE REGOLAMENTO.

IL PRESIDENTE  
ORAZIO IAGANA'

23 MAG. 2014

FRESE IN CARICO



COMUNE DI MESSINA  
AREA AMMINISTRATIVA  
DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO  
DECENTRAMENTO  
VI CIRCOSCRIZIONE  
Via Consolare Pompea, 1853 - 98165 Ganzirì  
Telefono 090/393098 - Fax 090/392482

Prot. n 129199

Messina 23 MAG. 2014

Oggetto: trasmissione delibera

At Dirigente Dipartimento Entrate Tributarie  
Dr. R. Dell'Acqua  
E p. c. At Dirigente Servizi al Cittadino  
Dott.ssa S.I. Pollicino  
Loro Sedi

Si trasmette in allegato delibera n. 117 del 22/3/14 per gli opportuni  
provvedimenti di competenza.



Il Segretario  
Savoca Maria Fernanda

26 MAG. 2014
PRESA IN CARICO



# MUNICIPIO DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA  
DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO  
DECENTRAMENTO  
VI CIRCOSCRIZIONE

Via C. Pompea Ganzirri – 98165  
Tel. 090393098 – Fax 090392482



## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONALE

SEDUTA DEL 22/05/14 N. 17

OGGETTO: Regolamento Imposta Comunale Unica (IUC)

L'anno 2014 il giorno ventidue del mese di Maggio nella Sala delle adunanze consiliare della Circoscrizione previo invio di convocazione notificato ai Sigg. Consiglieri Circoscrizionali a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Circoscrizionale alla presenza dei Consiglieri:

	Presente	Assente
1. ARENA SAVERIO	X	
2. BALLARIANO VALERIA	X	
3. BIANCUZZO MARIO	X	
4. CARDULLO NUNZIO		X
5. CELI GIOVANNI	X	
6. COSTANZO MASSIMO	X	
7. FEMINO' GIUSI		X
8. FRENI ROSARIO	X	
9. LAGANA' ORAZIO	X	
10. LAMBRAIO ANTONIO	X	
11. MAGGIO PAOLO	X	
12. MANGRAVITI MATTEO	X	
13. NASTASI DOMENICO	X	
14. NAVA GIUSEPPE	X	
15. PREVITI GIOVANNI		X
16. RUSSO DINO	X	
17. SANO' GIUSEPPE		X

TOTALE PRESENTI N. 13

---

Il Presidente Laganà Orazio  
Partecipa il V. Segretario Deliro Giuseppa

PREMESSO : che con nota n. 121766 del 15/05/14 è stata inviata dal Dipartimento Entrate Tributarie , la richiesta di parere che il Consiglio Circostrizionale , ai sensi dell'art. 12 C.3 del Regolamento per il Decentramento , è tenuto a formulare in riferimento "ALLA PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA COMUNALE UNICA (IUC)".

CONSIDERATO: che non è stato possibile valutare il documento visti i tempi tecnici alquanto esigui e la mancanza di un esperto al ramo che illustrasse tale argomento

VISTO: il regolamento per il Decentramento

VISTO.: l'art. 12, art.13 e 14 del Regolamento per il Decentramento

VISTA: la Legge Regionale 16/12/ 2008 n., 22

#### AD UNANIMITA' DI VOTI DEI PRESENTI

In merito al Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) , si esprime parere contrario.

La V. Segretaria

Deliro Giuseppa



Il Presidente

Lagana Orazio



# CITTA' DI MESSINA

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 346 del ..... 1.3.1993 -

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC).**

L'anno duemilaquattordici il giorno SPEDICI del mese di MAGGIO nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di:

		Presenti			Presenti
1 - ACCORINTI RENATO	- Sindaco	<u>NO</u>	6 - MANTINEO ANTONINO	- Assessore	<u>SI</u>
2 - SIGNORINO GUIDO	- V. Sindaco	<u>SI</u>	7 - IALACQUA DANIELE	- Assessore	<u>SI</u>
3 - PERNA ANTONIO MARIA	- Assessore	<u>SI</u>	8 - PANARELLO PATRIZIA	- Assessore	<u>SI</u>
4 - CACCIOLA GAETANO	- Assessore	<u>SI</u>	9 - CUCINOTTA FILIPPO	- Assessore	<u>NO</u>
5 - DE COLA SERGIO	- Assessore	<u>SI</u>			

Partecipa per la sola verbalizzazione, ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL., il Segretario Generale dott. Giovanni Bruno

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

*Vista la proposta n° 378 del 13.5.2014;*

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 23-12-2000, n° 30, che integra e modifica la lettera i del comma 1, dell'art. 1 della L.R. 11-12-1991, n° 48:

- 1- è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato;
- 2 non è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria;

**FATTO PROPRIO** il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime legalmente resa e verificata;



**DELIBERA**

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione

**La Giunta Municipale, con votazione unanime, dichiara il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 4491.**



PROT. N. 119088 DEL 13 MAG. 2014

# MUNICIPIO DI MESSINA

Delib. n°

PROPOSTA ISTRUITA DA DIPARTIMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

PROPONENTE: L'ASSESSORE AL BILANCIO PROF. GUIDO SIGNORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 378 DEL 13/5/2014

ATTRIBUTI

informatizzato

Riservato alla Ragioneria Generale

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)"

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 639 della L. n. 147 del 27.12.2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI** i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

**VALUTATA** l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico Regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

**VISTO** il comma 703 dell'art. 1 della L. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTO** il comma 704 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha abrogato l'art. 14 del D. L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, istitutivo della TARES;

**VISTO** l'art. 52 del D.lgs. n° 446/97, richiamato con riferimento alla IUC dal comma dell'art. 1 della L. n. 147/2013 secondo cui le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**RITENUTO**, pertanto, di dover approvare lo schema del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC)" che del presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il presente Regolamento sarà pubblicizzato secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000;





**COMUNE DI MESSINA**  
*DIPARTIMENTO ENTRATE TRIBUTARIE*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA  
(IUC)**

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°                      DEL

<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>		
Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2	Presupposto	pag. 4
Art. 3	Soggetto attivo	Pag. 4
Art. 4	Componenti del tributo	pag. 4
<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>		
Art. 5	Oggetto del titolo	pag. 4
Art. 6	Presupposto del tributo	pag. 5
Art. 7	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale	pag. 5
Art. 8	Soggetti passivi	pag. 6
Art. 9	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni	pag. 6
Art. 10	Base imponibile delle aree fabbricabili	pag. 6
Art. 11	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	pag. 7
Art. 12	Riduzione per i terreni agricoli	pag. 7
Art. 13	Aliquote e detrazioni	pag. 8
Art. 14	Detrazione per l'abitazione principale	pag. 8
Art. 15	Esenzioni	pag. 8
Art. 16	Quota statale del tributo	pag. 9
Art. 17	Versamenti	pag. 9
Art. 18	Dichiarazione	pag. 10
<b>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b>		
Art. 19	Presupposto	pag. 10
Art. 20	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	pag. 11
Art. 21	Soggetti passivi	pag. 11
Art. 22	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	pag. 11
Art. 23	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	pag. 11
Art. 24	Determinazione della superficie tassabile	pag. 12
Art. 25	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani riduzione superficarie	pag. 12
Art. 26	Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo	pag. 13
Art. 27	Determinazione della tariffa del tributo	pag. 13
Art. 28	Istituzioni scolastiche statali	pag. 14
Art. 29	Copertura dei costi del servizio rifiuti	pag. 14
Art. 30	Piano finanziario	pag. 14
Art. 31	Articolazione delle tariffe del tributo	pag. 15
Art. 32	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	pag. 15
Art. 33	Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 16
Art. 34	Obbligazione tributaria	pag. 16
Art. 35	Mancato svolgimento del servizio	pag. 16
Art. 36	Zone non servite	pag. 16

Art. 37	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 38	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 39	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 40	<i>Altre agevolazioni</i>	<i>pag. 18</i>
Art. 41	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<i>pag. 18</i>
Art. 42	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>pag. 18</i>
Art. 43	<i>Tributo provinciale</i>	<i>pag. 19</i>
Art. 44	<i>Riscossione</i>	<i>pag. 19</i>
<b>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>		
Art. 45	<i>Presupposto e finalità</i>	<i>pag. 20</i>
Art. 46	<i>Soggetto attivo</i>	<i>pag. 20</i>
Art. 47	<i>Soggetti passivi</i>	<i>pag. 20</i>
Art. 48	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	<i>pag. 21</i>
Art. 49	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>pag. 21</i>
Art. 50	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>pag. 21</i>
Art. 51	<i>Aliquote del tributo</i>	<i>pag. 22</i>
Art. 52	<i>Detrazioni</i>	<i>pag. 22</i>
Art. 53	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	<i>pag. 22</i>
Art. 54	<i>Versamento del tributo</i>	<i>pag. 23</i>
Art. 55	<i>Importi minimi</i>	<i>pag. 23</i>
<b>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>		
Art. 56	<i>Dichiarazione</i>	<i>pag. 23</i>
Art. 57	<i>Dichiarazione TARI</i>	<i>pag. 23</i>
Art. 58	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>pag. 25</i>
Art. 59	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>pag. 25</i>
Art. 60	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>pag. 25</i>
Art. 61	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>pag. 26</i>
Art. 62	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>pag. 26</i>
Art. 63	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>pag. 27</i>
Art. 64	<i>Importi minimi</i>	<i>pag. 27</i>
Art. 65	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>pag. 27</i>
Art. 66	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>pag. 27</i>
Art. 67	<i>Norma di rinvio</i>	<i>pag. 27</i>
Art. 68	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>pag. 27</i>

## TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Messina, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Messina per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

Il tributo si articola in due componenti:

- a. *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- b. *la componente servizi*, articolata a sua volta:
  - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
  - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641- 666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Messina dell'Imposta Municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Messina. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Messina in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

**ART. 6**  
**PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01.01.2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**ART. 7**  
**DEFINIZIONE DI FABBRICATO,**  
**AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE**

- 
1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
  2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
  3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
  4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione deve essere anche proprietario o titolare del diritto di godimento delle pertinenze, e che queste siano

durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Le pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o in prossimità dello stesso nel quale è sita l'abitazione principale.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

## **ART. 8 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

## **ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3, dell'articolo 5, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

## **ART. 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36 comma 2, del Decreto Legge n° 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Municipale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle stesse determinati dal Dipartimento Pianificazione Urbanistica.
5. I valori di cui al precedente comma non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore agli stessi.

#### ART. 11

### BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile si applica a quei fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone, causate da sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o per motivi di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero quando i fabbricati siano privi delle principali finiture presenti ordinariamente nelle categorie catastali in cui gli immobili siano censiti o censibili. Lo stato di degrado strutturale deve essere tale da rendere il fabbricato diroccato o pericolante, da richiedere interventi di integrale demolizione e ricostruzione. Si intendono tali le seguenti unità immobiliari;
  - c. fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 380 del 2001, che risultino, comunque, pericolanti, diroccati, fatiscenti;
  - d. fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetti di copertura), strutture verticali (muri perimetrali e di confine) che possono costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale;
  - e. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione e ripristino.

Ai fini del controllo, il Dipartimento Entrate Tributarie, trasmetterà al competente Ufficio Tecnico Comunale, le sopraccitate comunicazioni per le verifiche del caso.  
Non sono considerati, comunque, inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. L'eliminazione delle cause ostative deve essere comunicata al Comune attraverso la dichiarazione.

#### ART. 12

### RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
  - b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro

- c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

### **ART. 13 ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e le detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge 24/12/2012, n. 228 e, comunque, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

### **ART. 14 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

### **ART. 15 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. L'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30/12/1992, n.504, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
6. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

#### ART. 16 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### ART. 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n.241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n.360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo n.241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta per gli immobili posseduti risulta inferiore a euro 6,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro 90 giorni dalla data di nomina devono presentare relativamente agli immobili siti nel comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi, dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile.
8. Sulle somme dovute per imposta per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. I versamenti dell'IMU effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, sono considerati regolarmente eseguiti, purchè il versamento si riferisca alla totalità dell'imposta dovuta in comproprietà e, sempreché, sia stata presentata dichiarazione congiunta, ove prevista. In assenza di dichiarazione congiunta il soggetto passivo è tenuto ad inviare apposita comunicazione contenente la specificazione della quota di imposta spettanti ai singoli proprietari. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dall'effettuazione del versamento congiunto.

#### **ART. 18 DICHIARAZIONE**

- 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
  2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
  3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
  4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

### **TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

#### **ART. 19 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 22.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 29 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**ART. 20**  
**DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene cittadina, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/C del 17/05/2002.
3. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 3 del presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**ART. 21**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art.22, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune. Ai singoli possessori o detentori spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**ART. 22**  
**LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

**ART. 23**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali:  
Utenze domestiche:
  - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
  - locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;
  - locali non utilizzabili. È considerata prova della non utilizzabilità, l'esibizione della ricevuta di distacco delle utenze elettriche;
  - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;



- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.20 del presente regolamento;
- locali ed aree degli impianti sportivi e delle palestre limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva o ginnica;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- chiese e locali destinati al culto.

2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

**ART. 24**

**DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 25.

**ART. 25**

**PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI  
RIDUZIONI SUPERFICIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
autoriparatori, elettrauto, gommisti	40
falegnameria	40
distributori di carburante	30
verniceria, fonderia	40
tipografia, stamperie, serigrafie, vetrerie	40
macelleria	30
laboratori di analisi	30
gabinetti dentistici, radiologici e odontotecnici	30
laboratori fotografici	40

#### ART. 26

#### RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.
2. La quota del tributo non dovuta è determinata a consuntivo in base al rapporto quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La quota di tributo non dovuto non può essere, comunque, superiore alla quota variabile del tributo.
3. Le istanze per ottenere la riduzione andranno presentate all'ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dal medesimo Ente gestore, corredate della documentazione necessaria alla determinazione della percentuale di riduzione spettante.
4. Le utenze che aderiscono al progetto comunale di raccolta porta a porta beneficeranno di una riduzione della quota variabile tributo la cui modalità e quantificazione è stabilita ogni anno con la delibera di approvazione delle tariffe.
5. Le riduzioni del presente articolo, come in linea generale tutte le riduzioni ed agevolazioni previste in questo regolamento, decorrono dall'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta.

#### ART. 27

#### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e dell'art. 31 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 30. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.



**ART. 28**  
**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

**ART. 29**  
**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.158/99.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione della base imponibile complessiva del tributo, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

**ART. 30**  
**PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 30 novembre. Il piano finanziario, redatto dal soggetto gestore del servizio, viene approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato, sarà il Consiglio Comunale a provvedere alla sua approvazione in tempi utili, prima di deliberare sulle tariffe della TARI.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

**ART. 31**  
**ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte tenuto conto dei criteri individuati dal DPR n. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
4. Ai sensi delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR n. 158/1999.
5. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti  $K_a$ ,  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

**ART. 32**  
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 57, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale, ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione, con eventuale conguaglio da effettuarsi l'anno successivo, nel caso in cui la variazione sia intervenuta entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, limitatamente alla quota variabile del tributo, nel caso in cui si tratti di:
  - a. congiunto anziano collocato in casa di riposo;
  - b. congiunto che svolge attività di studio o di lavoro in altra provincia per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le case tenute a disposizione rispetto all'abitazione di residenza, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di due componenti.
5. Per le utenze di soggetti residenti in altro Comune, in possesso o meno delle agevolazioni per casa a disposizione, il numero degli occupanti, in mancanza di espressa comunicazione degli interessati o verifica dell'ufficio, viene convenzionalmente stabilito in due componenti.

**ART. 33**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, fino a quando non siano determinati e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicate nella tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo tariffario dovuto, si fa riferimento al codice ATECOFIN dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicherà a ciascuna attività la specifica tariffa. Nel caso in cui non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
4. Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione, una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
5. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento. Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare ulteriori categorie e sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. n. 158/99.
6. Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione rifiuti.

**ART. 34**  
**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali e/o aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa a condizione che la denuncia sia presentata nel termine indicato dal successivo articolo 57.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 57.

**ART. 35**  
**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

**ART. 36**  
**ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 900 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, per la sola parte variabile, in misura del 60%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta, ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita, è superiore a 900 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e decorre dall'anno successivo.
5. L'agevolazione viene meno dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### ART. 37

#### RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 30% della quota fissa e variabile
  - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione del 30% della quota fissa e variabile;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, riduzione del 30% della quota fissa e variabile;
  - d. fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 30% della quota fissa e variabile.
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

#### ART. 38

#### RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche, della parte variabile della tariffa.
2. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che conferiscono direttamente alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo, per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata presso detti centri, è riconosciuta, in detrazione al tributo, una riduzione. Le modalità e la quantificazione della stessa riduzione sono stabilite ogni anno dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe.
3. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione sulla base di criteri stabiliti ogni anno dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Si potranno introdurre altresì riduzioni di carattere collettivo.
5. Le due agevolazioni sono cumulabili, sono calcolate a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsato in caso di in capienza.

#### ART. 39

#### RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare. Le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate. In caso di infedele o omessa denuncia si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art.61.

#### **ART. 40 ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione della delibera tariffaria può concedere riduzioni o esenzioni totali o parziali della tariffa (quota fissa e variabile) per le seguenti fattispecie:
- a. per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente e certificate dal Comune;
  - b. soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale, accertato dai servizi sociali del Comune;
  - c. per i locali e aree utilizzati da enti ed associazioni, riconosciute per legge, per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti e simili, nonché per la riabilitazione e l'assistenza di disabili fisici e psichici;
  - d. per i locali adibiti ad attività insistenti in località soggette ad opere straordinarie di manutenzione urbana, realizzata dal Comune, tale da rendere un danno all'esercizio dell'attività e relativamente ai periodi dei lavori pubblici, previa specifica autocertificazione da parte dell'interessato e successiva verifica presso i competenti uffici comunali.
  - e. per i locali di residenza occupati da ultrasettantenni, unico componente del nucleo familiare, con invalidità del 100%.
- per gli esercizi commerciali che adottano buone pratiche (last minute market), finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti, attraverso l'abbattimento della parte variabile del tributo, per una quota proporzionale ai risultati collettivamente conseguiti dalle utenze in materia di conferimento, certificati dal soggetto gestore del servizio. Il raggiungimento degli obiettivi e delle economie ad esse connesse, viene conguagliato nell'esercizio finanziario successivo
2. Le istanze per ottenere le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti verranno accolte fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione nel PEF annualmente approvato dal Consiglio Comunale.
  3. Con delibera di Giunta Municipale dovranno essere approvati e resi pubblici i criteri con i quali andrà redatta la graduatoria tra gli aventi diritto alle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  4. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
    - a. inserendolo nel piano finanziario e, quindi, ripartendolo tra tutti i soggetti passivi del tributo;
    - b. mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune;
    - c. utilizzando parzialmente entrambe le due opzioni.

#### **ART. 41 CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### **ART. 42 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone relativo all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### ART. 43 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### ART. 44 RISCOSSIONE

- 
- La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o mediante apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
  3. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, il pagamento degli importi dovuti è suddiviso in più rate, con un minimo di 2 fino ad un massimo di 4, con cadenza semestrale nel caso di 2 rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il numero e la scadenza delle rate sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale. Eventuali congruagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, dell'art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
  4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 20,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
  5. Il Comune provvede periodicamente al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 riscosso, o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art.19.
  6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune, provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di mancato versamento, si procederà alla successiva notifica di avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 61, con contestuale irrogazione delle sanzioni

## **TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **ART. 45 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.
3. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

### **ART. 46 SOGGETTO ATTIVO**

1. Il comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **ART. 47 SOGGETTI PASSIVI**

- La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 45. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponible occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
  3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
  4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
  5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**ART. 48**  
**IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art.2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 e s.m.i..

**ART. 49**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

**ART. 50**  
**DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista dall'art.9 del presente regolamento, che disciplina l'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia alle norme del presente regolamento che disciplinano l'applicazione dell'IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico artistico, di cui all'art.10 del D.Lgs. n.42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.
4. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si rinvia all'art.10 del presente regolamento.

**ART. 51**  
**ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n.446/97, fino anche al suo azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro e non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati nella medesima delibera, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Con la deliberazione di cui sopra il Consiglio Comunale provvede all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi e del grado di copertura assicurata dalla TASI.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, nel rispetto della vigente normativa.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

**ART. 52**  
**DETRAZIONI**

1. Con la deliberazione di cui all'articolo precedente il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

**ART.53**  
**RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Il Consiglio Comunale con la delibera di cui al precedente art.51 può riconoscere riduzioni nelle seguenti ipotesi:
  - abitazioni con unico occupante;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni di cui sopra devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di



cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

#### **ART. 54 VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il soggetto passivo effettua il versamento complessivamente dovuto per l'anno in corso in 2 rate, delle quali la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedenza o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n.296/2006.

#### **ART. 55 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 6,00.

### **TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **ART. 56 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 18 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme dell'articolo seguente.

#### **ART. 57 DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata AR, o posta



*elettronica o PEC*. La denuncia si intende consegnata, nel caso di consegna diretta, all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di invio postale, alla data di spedizione risultante dal timbro postale e nel caso di spedizione tramite posta certificata, alla data di invio.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Gli uffici comunali, durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, (richiesta di cambio residenza, rilascio di licenze, rilascio di autorizzazioni o concessioni, ecc.), sono tenuti a comunicare al contribuente l'obbligo di presentare la dichiarazione nel termine previsto.
6. Sono ritenute valide le dichiarazioni che vengono presentate agli uffici comunali decentrati (circostrizioni, centro servizi ecc.) diversi da quello tributario, purché non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

**per le Utenze domestiche**

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

**per le Utenze non domestiche**

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta anche con firma digitale.

8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine previsto, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e/o variazione entro il termine previsto dal comma 3 del presente articolo.
10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a

disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

#### **ART. 58 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento pari ad euro 6,00, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, dell'art. 44 del presente regolamento.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **ART. 59 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n.147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

#### **ART. 60 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e di soggetti pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio delle Entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n.138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge n.147/2013.
- 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n.296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
- 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o mediante bollettino postale.
- 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 7. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario e per incentivarne l'attività, il Comune attribuisce compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo e all'ammontare dell'evasione accertata e riscossa, nel rispetto della normative che regolano la materia. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro.

#### **ART. 61 SANZIONI ED INTERESSI**

- 
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'Imposta Unica Comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 60, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
  3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
  4. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:
    - soggetti che fruiscono dell'assistenza economica;
    - soggetti che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale, accertato dal Dipartimento Politiche Sociali;
    - esercenti attività commerciali che nel corso dell'anno di riferimento hanno subito danni da eventi calamitosi o non prevedibili.

#### **ART. 62 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449, si applica all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n.218/1997.
2. Per l'IMU è consentito il pagamento delle somme derivanti dall'accertamento con adesione in forma rateale senza interessi.

**ART. 63**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento d'ufficio, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

**ART. 64**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 65**  
**DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea difficoltà dello stesso la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 18 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a €. 10.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La polizza fidejussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione e di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

**ART. 66**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n.196/2003.

**ART. 67**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 68**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.



**UTENZE DOMESTICHE****CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE**

- 1) Nucleo familiare con 1 componente
- 2) Nucleo familiare con 2 componenti
- 3) Nucleo familiare con 3 componenti
- 4) Nucleo familiare con 4 componenti
- 5) Nucleo familiare con 5 componenti
- 6) Nucleo familiare con 6 o più componenti

**CALCOLO DELLA QUOTA FISSA**

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n);$$

$$QUF_{dom} = CFT_{dom};$$

$$\Sigma n S_{tot}(n) \cdot Ka(n);$$

**TF<sub>dom</sub>**: quota fissa (€.) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

**QUF<sub>dom</sub>**: quota unitaria (€/mq.) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka;

**Ka (n)**: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n);

**CFT<sub>dom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

**S<sub>tot</sub> (n)**: superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

**CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE**

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom};$$

**TV<sub>dom</sub>**: quota variabile(€.) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare;

**QUV<sub>dom</sub>**: quota unitaria (kg.) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb);

$$QUV_{dom} = QTOT_{dom};$$

$$\Sigma n N(n) \cdot Kb(n);$$

**QTOT<sub>dom</sub>**: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

**N (n)**: numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

**Kb (n)**: coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza;

**CU<sub>dom</sub>**: costo unitario (€/kg.). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

$$CU_{dom} = CVT_{dom};$$

$$QTOT_{dom};$$

**CVT<sub>dom</sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche.

## CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE CLASSI TARIFFARIE

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2) Cinematografi e teatri
- 3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5) Stabilimenti balneari
- 6) Esposizioni autosaloni
- 7) Alberghi con ristorante
- 8) Alberghi senza ristoranti
- 9) Case di cura e riposo
- 10) Ospedali
- 11) Uffici, agenzie, studi professionali
- 12) Banche ed istituti di credito
- 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
- 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
- 16) Banchi di mercato beni durevoli
- 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista.
- 18) Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20) Attività industriali con capannone di produzione
- 21) Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23) Mense, birrerie, amburgherie
- 24) Bar, caffè, pasticceria
- 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26) Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28) Ipermercati di generi misti
- 29) Banchi di mercato generi alimentari
- 30) Discoteche, night club



## ELENCO RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

RIFIUTI	CER
imballaggi in carta e cartone	15 01 01
rifiuti di carta	20 01 01
imballaggi in vetro	15 01 07
imballaggi in plastica	15 01 02
imballaggi in metallo	15 01 04
imballaggi misti	15 01 06
imballaggi in materia tessile	15 01 09
rifiuti ingombranti + RAEE	20 03 07
	20 01 23
	20 01 35
	20 01 36
oli e grassi commestibili	20 01 25
metallo	20 01 40
legno, diverso da quello di cui alla voce	20 01 37
	20 01 38
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce	20 01 33
	20 01 34
batterie e accumulatori di cui alle voci	20 01 33
medicinali diversi da quelli di cui alla voce	20 01 32
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (piccoli interventi manutentivi di appartamenti e/o abitazioni pari a kg. 50,00)	17 09 04
pneumatici fuori uso	16 01 03
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10
	15 01 11
rifiuti biodegradabili inclusi sfalci e potature di attività di giardinaggio e manutenzione verde pubblico e privato	20 02 01
toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce	08 03 17
	08 03 18
abbigliamento e tessili	20 01 10
rifiuti dei mercati	20 03 02
rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08
rifiuti biodegradabili	20 02 01

## **CALCOLO DELLA QUOTA FISSA**

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq.) per la superficie dell'utenza (mq.) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap);$$

$$QUF_{\text{ndom}} = CFT_{\text{ndom}};$$

$$\Sigma_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap);$$

**TF<sub>ndom</sub>**: quota fissa (€.) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>;

**QUF<sub>ndom</sub>**: quota unitaria (€/mq.) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.;

**CFT<sub>ndom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;

**S<sub>ap</sub>**: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

**Kc**: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

## **CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE**

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (C_{U\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap));$$

**TV<sub>ndom</sub>**(ap, S<sub>ap</sub>): quota variabile(€.) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S<sub>ap</sub>;

**C<sub>U<sub>ndom</sub></sub>**: costo unitario (€/kg.) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

$$C_{U\text{ndom}} = C_{V\text{ndom}};$$

$$Q_{T\text{OTndom}};$$

**C<sub>V<sub>ndom</sub></sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche;

**Q<sub>TOTndom</sub>**: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

**S<sub>ap</sub>**: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

**Kd(ap)**: coefficiente potenziale di produzione in kg./mq. anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.



## DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC)";
2. **di dare mandato** alla Segreteria Generale – Giunta, Consiglio, Circoscrizioni, di provvedere alla pubblicazione dello stesso così come previsto dal vigente Statuto Comunale;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

*Scheda Contabile*



OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)"

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera l della L.R. 48/91 contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

**ESPRIME**

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

*favorevole* \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  
Dr. Romolo DELL'ACQUA



Il parere del Ragioniere Generale trovasi espresso in uno nella scheda contabile allegata

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1°, lett. i della L.R. 48/91 contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomia locale;

**ESPRIME**

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

*favorevole* \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

f.to IL SINDACO  
SIGNORINO

L'ASSESSORE ANZIANO  
f.to PERNA

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to BRUNO

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/5/2014

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991);  
 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro n° 346

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, on line e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 16 MAG. 2014 per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'Ufficio comunale, opposizioni o reclami;

Dalla Residenza Municipale, addì \_\_\_\_\_

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to \_\_\_\_\_

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo

Collazionata dall'impiegato

\_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

## DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composto da n° 68 articoli, nel testo contenuto nella deliberazione della Giunta Municipale n° 346 del 13.05.2014 allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Dirigente del Dipartimento Entrate Tributarie a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel termine e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 1 comma 1, lett. I della L.R. 48/91 contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

VISTO l'art. 12 della L.R. 30/2000;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

**ESPRIME**

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

*favorevole*

---

---

data \_\_\_\_\_



**IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO**  
*Dr. Romolo DELL'ACQUA*

---

---

---

**Il parere del Ragioniere Generale trovasi espresso in uno nella scheda contabile allegata.**

---

---



# CITTA' DI MESSINA

## ESTRATTO ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 5 Settembre 2014 N. 25/e

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). votazione Emendamenti.**

L'anno Duemila quattordici il giorno cinque del mese di Settembre alle ore 13,54  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con avviso scritto  
a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale con l'intervento dei Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. ABBATE Carlo	—	X	21. IANNELLO Pietro	—	X
2. ADAMO Pietro	X	—	22. INTERDONATO Antonino	X	—
3. AMADEO Pio	—	X	23. LA PAGLIA Rita	X	—
4. AMATA Elvira	—	X	24. LO PRESTI Antonina	X	—
5. BARRILE Emilia	X	—	25. MONDELLO Francesco	X	—
6. BURRASCANO Angelo	X	—	26. PAGANO Francesco	X	—
7. CANTALI Carlo	X	—	27. PARISI Pierluigi	—	X
8. CARDILE Claudio	X	—	28. PERRONE Maria	X	—
9. CARRERI Antonino	X	—	29. RISITANO Ivana	X	—
10. CONSOLO Andrea	—	X	30. RIZZO Mario	—	X
11. CONTESTABILE Simona	X	—	31. RUSSO Antonia	—	X
12. CRIFO' Giovanna	—	X	32. SANTALCO Giuseppe	X	—
13. CRISAFI Nicola	—	X	33. SCUDERI Nora	X	—
14. CUCINOTTA Nicola	—	X	34. SINDONI Donatella	X	—
15. DAVID Carmela	—	X	35. SORRENTI Santi	—	X
16. DAVID Paolo	—	X	36. SOTTILE Fabrizio	X	—
17. DE LEO Giuseppe	X	—	37. STURNIOLO Luigi	X	—
18. FARANDA Daniela	X	—	38. TRISCHITTA Giuseppe	—	X
19. FENECH Lucia	X	—	39. VACCARINO Benedetto	—	X
20. GIOVENI Libero	—	X	40. ZUCCARELLO Santi Daniele	—	X
<b>Totale Presenti</b>				<u>22</u>	

Assume la Presidenza il Signora EMILIA BARRILE

Partecipano per l'Amministrazione Comunale \_\_\_\_\_

Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. ANTONIO LE DONNE

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione prot. n. 50 del 25/6/2014, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comunicando che al presente provvedimento sono stati apportati n. 41 emendamenti di cui n. 16 ritirati dai proponenti (nn. 4-5-8-11-12-14-24-28-30-32-34-37-38-39-40-41), n. 1 sub emendamento all'emendamento n.8 (ritirato), n. 1 sub emendamento all'emendamento n. 15, n. 1 sub emendamento all'emendamento n. 16 e n. 1 sub emendamento all'emendamento n. 18.

Con l'assistenza degli scrutatori: Adamo – La Paglia – Sturniolo, pone in votazione:

**Emendamento n. 1 – per appello nominale**

**Entrano:** Amadeo – Amata – Rizzo – Russo – Trischitta – Zuccarello

**Escono:** Burrascano – Carreri – Contestabile

**Presenti: 25 - Votanti 23 - Favorevoli 23 - Astenuti 2**

**Accolto**

**Emendamento n. 2**

**Entra:** Iannello

**Escono:** Amadeo – Sottile

**Presenti: 24 - Votanti 14 – Favorevoli 4 - Astenuti 10**

**Respinto**

**Emendamento n. 3**

**Esce:** Iannello

**Presenti: 23 - Votanti 19 – Favorevoli 18 - Contrari 1 - Astenuti 4**

**Accolto**

**Emendamento n. 6**

**Presenti: 23 – Votanti 17 – Favorevoli 17 – Astenuti 6**

**Accolto**

**Emendamento n. 7**

**Esce:** Adamo

**Presenti: 22 – Votanti 11 – Favorevoli 4 – Contrari 7 – Astenuti 11**

**Respinto**

**Emendamento n. 9**

**Entra:** Adamo

**Esce:** Cantali

**Presenti: 22 – Votanti 20 – Favorevoli 20 – Astenuti 2**

**Accolto**

**Emendamento n. 10**

**Esce:** Zuccarello

**Presenti: 22 – Votanti – 16 – Favorevoli 4 – Contrari – 12 – Astenuti 6**

**Respinto**

**Emendamento n. 13**

**Presenti: 22 – Votanti 20 – Favorevoli 20 Astenuti 2**

**Accolto**

**Sub-Emendamento n. 15**

**Entra:** Zuccarello

**Esce:** Interdonato

**Presenti: 22 – Votanti 19 – Astenuti 3**

**Accolto**

**Emendamento n. 15**

**Entra:** Interdonato

**Presenti: 23 – Votanti 16 – Astenuti 7**

**Accolto**

**Sub-Emendamento n. 16**

**Escono:** Russo – Interdonato

**Presenti: 21 – Votanti 18 – Favorevoli 18 – Astenuti 3**

**Accolto**

**Emendamento n. 16**

**Presenti 21 – Votanti 18 – Favorevoli 18 Astenuti 3**

**Accolto**

**Emendamento n. 17**

**Presenti: 21 – Votanti 15 – Favorevoli 15 – Astenuti 6**

**Accolto**

**Sub-Emendamento n. 18**

**Presenti: 21 – Votanti 15 – Favorevoli 5 – Contrari 10 – Astenuti 6**

**Respinto**

**Emendamento n. 18**

**Presenti: 18 – Votanti 17 – Favorevoli 5 – Contrari 12 – Astenuti 4**

**Respinto**

Il Presidente, dopo aver sospeso la seduta e aver convocato i capigruppo al tavolo della presidenza, stabilisce di rinviare a alla prossima seduta la votazione dei restanti emendamenti e del provvedimento in esame.

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
D E L I B E R A**

- **Approvare** gli emendamenti contrassegnati con i nn. 1 -3 -6 -9 -13 -15 -16 -17, nonché i sub emendamenti agli emendamenti nn. 15 e 16;
- **Respingere** gli emendamenti contrassegnati con i nn. 2 -7 -10 – 18 e relativo sub emendamento;
- **Dare Atto** che gli emendamenti contrassegnati con i nn. 4 -5- 8- 11- 12- 14- 24- 28- 30- 34- 37- 38- 39- 40- 41 sono stati ritirati dai rispetti proponenti così come i sub emendamenti agli emendamenti nn. 8 -15 -16- 18;
- **Rinviare** l'esame dei rimanenti emendamenti e la votazione della proposta di deliberazione in questione, alla prossima seduta di Consiglio Comunale.



1

COMUNE DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE AFFARI DI CONSIGLIO

Emendamento della ..... ~~Commissione Consiliare~~ <sup>CONSIGLIO COMUNALE</sup>

TESTO DELL'EMENDAMENTO " Art. 26 "

All'art. 26 " Affiliati speciali assicelati associati al segretario in modo particolare " Sopprimere e inserire 1 e 2 sottititolati con il seguente testo:

Vedi allegato

Soppessivo -  Modificativo -  Aggiuntivo

Data

Firma dei presentatori  [firma]

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta del \_\_\_\_\_)

Favorevole

Il Segretario della \_\_\_\_\_ ~~Commissione Consiliare~~

[firma]

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

favorevole

Data

5/9/14

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

dal 10% al 40% di avvio al riciclo - 30% di riduzione della quota variabile

dal 40% al 80% di avvio al riciclo - 60% di riduzione della quota variabile

DAL 30% AL 100% DI AVVIO AL RICICLO - 30% DI RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

Al comma 3 aggiungere dopo la parola "spettante" il seguente periodo: " entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo"



**CITTA' DI MESSINA**  
**SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO**

2

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC)

Emendamento (1)

\_\_\_ "Soppressivo" \_\_\_\_\_

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

Sopprimere all'art. 19 (Presupposto) il comma 2.

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori:   \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	4
CONTRARI	8
ASTENUTI	12

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

**IL SEGRETARIO GENERALE**



(1) Soppressivo – Modificativo Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;


Per quanto concerne la regolarità tecnica.

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere CONTRARIO IN QUANTO VIGE IL REGIME DI PRIVATIVA COMUNALE ESSENDO IL PRESUPPOSTO DELLA TASCA FONDATA, NON SULLA VOLONTÀ DEL SOGGETTO DI UTILIZZARE O MENO IL BENE, BENSÌ SULL'INI- DONELTÀ PER MOTIVI STRUTTURALI O DI SERVIZI MINIMI AD ESSERE UTILIZZATO

Data 5/9/2014

**IL DIRIGENTE**



**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**CITTA' DI MESSINA**  
**SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO**

3

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC)

Emendamento (1)

\_\_\_ "Modificativo" \_\_\_\_\_

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

Modificare il titolo dell'art.23 "LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO" con il seguente:  
 Art. 23 "CASI DI ESCLUSIONE".

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori: Eugenello      SINDONI \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	18
CONTRARI	1
ASTENUTI	4

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten Signature]*

(1) Soppressivo – Modificativo Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere FAVOREVOLE

Data 5/9/2013

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE



6

# CITTA' DI MESSINA

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: \_\_\_\_\_

Emendamento (1) \_\_\_\_\_

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

ALL'ART. 39 CAZZARA NEL TITOLO LA FRASE "NON STABILIMENTE  
ATTIVE" E' DA AGGIUNGERE IL SEGUENTE COMMA 3:  
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE, CHE CONCORRONO ALL'AUMENTO DELLA QUOTA DI RACCOLTA DELLA  
DIFFERENZIATA E ALLA DIMINUIZIONE NELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, SONO PREVISTE LE  
SEGUENTI RIDUZIONI: VEDI ALLEGATO

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori: Eleonora Carole \_\_\_\_\_  
Nicola Licenziata

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	17
CONTRARI	1
ASTENUTI	6

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità tecnica.**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere.

*favorevole le condizioni che nelle deliberazioni tariffarie viene reso parere favorevole dal dirigente del Dipartimento Ambiente. Il regolamento tariffario prevedeva aperture favorevoli.*

Data 4/9/2013

**IL DIRIGENTE**



**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità contabile**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

- a) Adesione al progetto contro lo spreco alimentare "last minut market" , riduzione del 30% della quota variabile del tributo. Sarà il Dipartimento delle Attività Produttive a dover comunicare al Dipartimento Tributi la riduzione per il progetto "last minut market";
- b) Adesione al progetto di raccolta porta a porta, riduzione del 20% della quota variabile del tributo. La comunicazione al Dipartimento Tributi della riduzione per la raccolta porta a porta sarà effettuata dall'ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Le agevolazioni di cui sopra saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

*Olemb Table*



7

**CITTA' DI MESSINA**  
**SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO**

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC)

Emendamento (1)

\_\_\_"Modificativo"\_\_\_\_\_

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

**Modificare art. 40 integralmente comprensivo di tutti i commi e punti con i seguenti:**

1. Sono riconosciute le agevolazioni, nella misura determinata dal comma 2, ai soggetti passivi della tassa che occupano l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) presenza di disoccupati che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, siano iscritti nelle liste di collocamento ininterrottamente da almeno due anni ;

b) presenza di non occupati, già fruitori dell'indennità di cassa integrazione guadagni o di mobilità che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, abbiano perduto tali indennità nell'anno precedente;

c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;

d) presenza di soggetti titolari di pensione o assegni che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, abbiano compiuto il 60° anno di età;

e) presenza di uno o più figli minori;

f) presenza di uno o più soggetti disabili, con invalidità non inferiore al 75%, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

g) presenza di soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche, che diano luogo ad obiettive e gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, ovvero soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni di assistenza da parte dei servizi sociali comunali.

2) Nei casi di cui al punto precedente, i soggetti passivi sono ammessi al godimento delle agevolazioni in questione ove sussistano le seguenti condizioni:

-nessun componente del nucleo familiare risulta possessore (proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto d'uso o di abitazione) di immobili o di quote di essi il cui valore, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, superi - €25.822,84 ((L. 50.000.000 arrotondate) e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;

-non viene effettuata sublocazione dell'abitazione oggetto del tributo.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente comportano l'esenzione dalla tassa qualora il reddito imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a quello individuato nella Tabella A allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso.

4. Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita autocertificazione, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 2, corredata, nei casi di cui alle lettere f) e g) del comma 1, dalle certificazioni rilasciate dalle competenti strutture pubbliche.

5. Le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta, ad eccezione dei casi indicati nelle lettere d), f) e g) del comma 1, per le quali la stessa costituisce presupposto per l'esenzione anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni che consentono l'esenzione.

6. Le istanze per ottenere le riduzioni, esenzioni, agevolazioni di cui ai commi precedenti verranno accolte fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione nel PEF annualmente approvato dal Consiglio Comunale.

7. Il costo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni può essere finanziato:

a) inserendolo nel piano finanziario e, quindi, ripartendolo tra tutti i soggetti passivi del tributo;

- b) mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune;  
 c) utilizzando parzialmente entrambe le opzioni.

TABELLA "A"

Numero componenti nucleo familiare	Limiti di reddito	Famiglia con disabile
1 COMPONENTE	€ 5.818,93	€ 12.000,00
2 COMPONENTI	€ 6.068,93	€ 12.250,00
3 COMPONENTI	€ 6.318,93	€ 12.500,00
4 COMPONENTI	€ 6.568,93	€ 12.750,00
5 COMPONENTI	€ 6.818,93	€ 13.000,00
6 COMPONENTI	€ 7.068,93	€ 13.250,00

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori:



SINDOM

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	6
CONTRARI	2
ASTENUTI	11

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
  
SEGUONO PARERI

(1) Soppressivo – Modificativo Aggiuntivo

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità tecnica.**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere CONTRARIO INQUANTO AMPLIA IN MODO INDEFINITO LA PLATEA DI CONTRIBUENTI POTENZIALI BENEFICIARI DI AGEVOLAZIONI NON CONNESSE CON IL PRINCIPIO GENERALE DEL "CHI INQUINA PAGA", SCARICANDO IL COSTO DI TALI BENEFICI SULL'INTERA COLLETTIVITA' MEDIANTE REDISTRIBUZIONE DEL COSTO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO TARIFFARIO, O CON APPROPTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA CHE NON SEMBRANO COERENTI CON I PRINCIPI DI FINANZA PUBBLICA

Data 5/4/2014

**IL DIRIGENTE**  


---

**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità contabile**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI MESSINA

SEGRETERIA GENERALE AFFARI DI CONSIGLIO

Emendamento della IX Commissione Consiliare.

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) "PR. N° 50 del 25.6.2014"

### TESTO DELL'EMENDAMENTO

All'art. 24 "DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE" al 2° comma eliminare la frase "alla data di emanazione" e aggiungere le seguenti frasi: "A quello di emanazione di cui all'art. 1 del regolamento del Disc. Hare dell'Asespa delle Entrate che attesta l'ammonta e complete a Heerziane delle disposizioni".

Soppessivo -  Modificativo -  Aggiuntivo

Data 17/07/2014

Firma dei presentatori rusi

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta del 01/8/14)

CONTRARIO

Il Segretario della IX Commissione Consiliare

Bianco

PARERE FAVOROVOLIS SEDUTA DI CONSIGLIO  
COMUNALE DEL 5/9/2014  
22 VOTANTI 20 SI 2 NO

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

Favorevole

---

---

---

Data 17/07/2012

**IL DIRIGENTE**

---

**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

---



10<sup>9</sup>

COMUNE DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO

Emendamento della IX Commissione Consiliare.

Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione  
dell'imposta unica comunale (IUC) (PROR. N. 50 DEL 25.8.2014)

TESTO DELL'EMENDAMENTO

NEW' ART. 32 COMMA 4 SOSTITUIRE LE PAROLE "AUX  
COMPONENTI" CON LE PAROLE "UN COMPONENTE".

Soppressivo -  Modificativo -  Aggiuntivo.

Data

Firma dei presentatori

*[Signature]*

*[Signatures]*

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta ~~del~~ 27.8.2014)

CONTRARIO.

Il Segretario della IX Commissione Consiliare

*[Signature]*

Seduta Cons. Com. 5/8/2014  
ROSSANO *[Signature]*

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere CONTRARIO, IN QUANTO SI PER  
PETRETERREBBE UNA ECCESSIVA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO  
TRA LE CASE TENUTE A DISPOSIZIONE RISPETTO ALLE ABITA  
ZIONI DI RESIDENZA.

Data 25-07-2014

**IL DIRIGENTE**  


**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Data \_\_\_\_\_



13

CITTA' DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA  
COMUNALE (IUC)

Emendamento (1) MODIFICATIVO

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

ALL'ART 36 COMMA 1 AL 5° CAPOVERSO DOPO LA FRASE "E SUPERIORE" MODIFICARE  
IL PERIODO "900 METRI LINEARI" CON IL SEGUENTE PERIODO: "700 METRI  
LINEARI"

Data 04/09/2014

Firma dei presentatori:

Nicola Cocconita Francesco Antonio

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	20
CONTRARI	1
ASTENUTI	2

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Handberg

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità tecnica.**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere. favorevole

Data 6/9/2014

**IL DIRIGENTE**

**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità contabile**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Data \_\_\_\_\_



Sub 15

CITTA' DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: 8

Emendamento (1) SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N° ~~14~~ 14  
MODIFICATIVO

TESTO DELL'EMENDAMENTO

MODIFICARE LA PREFERENZIALE DAI 50% AL 35%

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori:

Del. C. M. Francesco

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	<u>19</u>
CONTRARI	<u>  </u>
ASTENUTI	<u>3</u>

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Manolony

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere. favorevole / a condizione che nella

deliberazione concernente TARI venga espresso parere favorevole  
da parte del dirigente del Dipartimento Ambiente

La deliberazione varillami prevederà opportuna apertura.

Data 4/9/2013

IL DIRIGENTE



IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

\_\_\_\_\_



COMUNE DI MESSINA  
 SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO

13  
 15

Emendamento della <sup>IX</sup> Commissione Consiliare.

"Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione  
 dell'imposta unica comunale (IUC)" (Prop. n. 50 del 25.6.2014)

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ALL'ART. 38 COMMA 2 CASSARE IL PERIODO CHE VA DA "LE MODALITÀ"  
 A "DELLE TARIFFE". INSERIRE QUANTO SEGUE: "LA RIDUZIONE DI CUI AL  
 PRESENTE ARTICOLO VERrà CONSIDERATA CON RIFERIMENTO AD UN LITRO MINIMO DEL CONFERIMENTO  
 PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI PARI A 5KG PER PERSONA AL MESE. IL RAGGIUNGIMENTO DI  
 TALI QUANTITÀ CONSENTIRà UNA RIDUZIONE DEL 50% SUL TRIBUTO IMPONIBILE ALLA QUOTA  
 VARIABILE VARIATO SU BASE MENUALE. LE COMUNITÀ CON CUI L'UTENTE DEVE CONTRIBUIRE IL  
 RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI RIFIUTI CONFERITI PRESSO I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA, NONCHÈ  
 DELL'ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 3, VERRANO NORMATE, NEL  
 DESTACCO, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE."

Soppressivo -  Modificativo -  Aggiuntivo.

Data

Firma dei presentatori

Antonio Canale Colo Carlo Francesca De

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta del 27.8.2014)

FAVOREVOLE.

Il Segretario della IX Commissione Consiliare

[Signature]

PARERE FAVOREVOLE SOSTA GNS Cnl

Del 5/8/2014 Madaleny

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere CONTRARIO IN QUANTO LE RICONZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE SONO STABILITE OGNI ANNO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

VISTA L'APPROVAZIONE DEL SUB EMENDAMENTO SI ESPRIMO PARERE FAVOREVOLE

Data 25-07-2014

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Sub. 16

CITTA' DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N° ..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: \_\_\_\_\_

Emendamento (1) SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N° ~~14~~ 15  
MODIFICATIVO

TESTO DELL'EMENDAMENTO  
MODIFICARE LA PRESENTAZIONE DAL 50% AL 35%

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori: [Signature] [Signature] [Signature]  
(N. COLOCCINATA)

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	18
CONTRARI	✓
ASTENUTI	3

EMENDAMENTO ACCOLTO   
EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
[Signature]

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali:

Per quanto concerne la regolarità tecnica,

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere favorevole la condizione di nella  
deliberazione tariffaria venga reso parere favorevole dal  
dirigente del Dipartimento Ambiente  
La deliberazione tariffaria procederà all'ordine copertina.

Data

4/9/2011

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali:

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Data \_\_\_\_\_



COMUNE DI MESSINA  
 SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI CONSIGLIO

14  
 15

Emendamento della IX. Commissione Consiliare.

"Approvazioni Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" (Prop. n. 50 del 25.6.2014)

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ALL'ART. 38 COMMA 3 CASSARE DA "SUMA BASE" A "DEUE PARIFFE".  
 CONTINUARE IL PERIODO COME SERVE: "PARI AL 50% DEL TRIBUTO IMPOSTABILE ALLA QUOTA VARIABILE"

Soppessivo -  Modificativo -  Aggiuntivo.

Data

Firma dei presentatori

Antonio Conle Cabotenti Tomase

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta del 27.8.2014)

CONTRARIO.

Il Segretario della IX Commissione Consiliare

[Signature]

PARERE FAVOREVOLE SEDUTA  
 CONS CONLE 5/9/2014 [Signature]

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere CONTRARIO IN QUANTO LE MODALITÀ E LA QUANTIFICAZIONE DELLE RIDUZIONI SONO STABILITE OGNI ANNO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.

*Tanto come dell'approvazione del fido investimenti e infine  
parere favorevole*

Data 25-07-2014

IL DIRIGENTE



IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



17

CITTA' DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)

Emendamento (1) MODIFICATIVO

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

ALL'ART. 40 PUNTO 3 SOSTITUIRE CON LA SEGUENTE FRASE: " CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DALLA PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DOVRANNO ESSERE APPROVATI E RESI PUBBLICI I CRITERI CON I QUALI ANDRA' REDATTA LA GRADUATORIA TRA GLI AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLE LETTERE a), b) e c) DEL COMMA 1

Data 02/09/2014

Firma dei presentatori: Nicola Cuffola Roberto Carlucci Roberto Carlucci

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del .....

	Voti
FAVOREVOLI	15
CONTRARI	7
ASTENUTI	6

EMENDAMENTO ACCOLTO   
EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Stavella

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità tecnica.**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere. favorevole

Data 21/9/2014

**IL DIRIGENTE**

**IL RAGIONIERE GENERALE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

**Per quanto concerne la regolarità contabile**

**ESPRIME**

in ordine all'emendamento di cui retro, parere \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

Data \_\_\_\_\_



SUB 0 27325 18

CITTA' DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: \_\_\_\_\_

SUB Emendamento (1) MODIFICATIVO

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ART. 47, COMMA 2: SOSTITUIRE ~~LA PERCENTUALE~~ IL PERIODO:  
" LA PERCENTUALE DOVUTA (...) DALLE ANGIUNTE "

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori:

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	5
CONTRARI	10
ASTENUTI	6

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppressivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali:

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro. parere. CONTRARIO.

Data 5/09/2013

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali:

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro. parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE



18

CITTA' DI MESSINA  
SEGRETERIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N°..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: \_\_\_\_\_

Emendamento (1) MODIFICATIVO

TESTO DELL'EMENDAMENTO

ART. 47, COMMA 2 : "...IN TALE IPOTESI L'OCCUPANTE SARA' TENUTO AL VERSAMENTO DELLA TASI NELLA MISURA DEL 10%."

Data \_\_\_\_\_

Firma dei presentatori:

*[Handwritten signature]*

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	5
CONTRARI	12
ASTENUTI	4

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

(1) Soppresivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali:

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro. parere. CONTRARIO, POICHÉ LA PERCENTUALE DOVUTA DALL'OCCUPANTE È FISSATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

Data 5/09/2014

IL DIRIGENTE



---

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali:

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro. parere \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Elvira Arata  
ELVIRA ARATA

IL PRESIDENTE

Emilia Barile  
EMILIA BARRILE

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Le Donne  
ANTONIO LE DONNE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L. 44/1991);  
perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA


che la presente deliberazione è stata pubblicata on-line e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all' Ufficio Comunale, opposizioni o reclami.


Dalla Residenza Municipale, addì \_\_\_\_\_


L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
  
PAOLO DAVID

IL PRESIDENTE  
  
ELICIA BARONE

IL SEGRETARIO GENERALE  
  
ANTONIO LE DONNE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20 SET. 2014

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L. 44/1991);  
 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro n. 26/e

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata on-line e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all' Ufficio Comunale, opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, addì \_\_\_\_\_

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE